

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ABBRUZZESE, BARBALACE, BORGOGGIO, CELLINI,
DEL BUE, ALBERINI, MARTE FERRARI**

Norme sul servizio militare volontario femminile

Presentata il 16 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dall'aprile 1974 si parla con ricorrente insistenza dell'eventualità di includere nelle Forze armate anche un servizio femminile volontario; se ne riparlò nel settembre 1981 e nell'ottobre 1986 il problema venne riproposto con un disegno di legge governativo. La stessa Commissione nazionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna, nel dicembre dello stesso anno, formulò un parere positivo sul disegno di legge in questione.

La possibilità dell'utilizzo di personale femminile volontario nelle Forze armate trae origine dal minore « gettito » in termini di risorse umane della leva militare e dalla riduzione della ferma obbligatoria, tutte cause che rendono difficile il mantenimento di un organico tale da assicurare le esigenze delle Forze armate. Da questo deriva la possibilità di affidare al perso-

nale femminile compiti non operativi quali ad esempio:

a) nell'ambito degli ufficiali, attività di addetti ai rifornimenti, al vettovagliamento e agli uffici delle grandi unità semplici e complesse;

b) nell'ambito dei sottufficiali, attività di addetti ai rifornimenti, ai magazzini, ed agli uffici in genere;

c) nell'ambito della truppa, attività come conduttori, nel corpo della sanità, eccetera.

La stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, nella X legislatura, prese in considerazione positivamente l'eventuale volontariato femminile.

In tempi recenti gli stessi esponenti degli stati maggiori delle tre Armi ricono-

scono l'utilità e la necessità nell'organizzazione logistica delle Forze armate nell'ambito delle inderogabili esigenze del loro ammodernamento complessivo.

Lo stesso Ministro della difesa sostiene che le donne debbano fare parte delle Forze armate ed in tutti gli impieghi; occorre allora non solo consentire l'arruolamento volontario di personale femminile come soldato, ma aprire loro la carriera di sottufficiale e ufficiale, anche nelle accademie.

A nostro avviso, nell'ottica del nuovo modello di difesa, l'inserimento della donna nella carriera militare deve andare di pari passo con la revisione e l'ampliamento delle finalità e della nuova struttura del sistema di difesa. Questo nell'ambito della complessa attività delle Forze

armate che, nella prospettiva di una profonda modifica delle finalità e delle strutture, debbono rispondere in forma nuova non soltanto alle esigenze strettamente militari ma anche ad esigenze civili, sociali, umanitarie tese alla difesa del territorio sul piano ecologico ed ambientale.

In questa prospettiva la componente femminile può portare contributi positivi.

Pertanto la nostra proposta di legge vuole riproporre all'attenzione del Governo e del Parlamento questo problema, che deve essere affrontato e risolto in tempi ragionevolmente brevi. Nell'articolo non c'è nulla di originale: soltanto un testo unificato, con aggiunte migliorative e qualificanti, delle proposte presentate in questi ultimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base volontaria, ai concorsi ed ai corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario nei ruoli delle Forze armate e nel servizio sostitutivo civile.

2. Il possesso dell'idoneità incondizionata fisio-psico-attitudinale al servizio militare è accertato sulla base di appositi parametri e coefficienti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 2.

1. Il personale militare di sesso femminile non può essere impiegato negli incarichi e nelle unità di combattimento.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della Difesa e sentiti i Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, sono stabilite le attività, gli incarichi e le unità cui può essere destinato il personale militare di sesso femminile.

ART. 3.

1. Lo stato giuridico, normativo e disciplinare, nonché il trattamento economico del personale militare di sesso femminile sono regolati dalle norme in vigore per il personale militare di sesso maschile.

2. Ai soli fini dell'avanzamento per il personale militare di sesso femminile appartenente ai ruoli della Marina militare non è richiesto il compimento dei periodi di imbarco previsti dalle norme in vigore.

3. Al personale militare di sesso femminile si estendono le norme vigenti in

materia di tutela della condizione femminile.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi fissati dalla medesima, un decreto legislativo, su proposta del Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recante le norme in materia di stato giuridico, disciplinare e di avanzamento necessarie a rendere compatibile la normativa di cui al comma 1 col rapporto d'impiego o di servizio del personale militare di sesso femminile.

ART. 4.

1. Le uniformi del personale militare di sesso femminile delle Forze armate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i pareri dei rispettivi Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, su indicazione dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare adotta annualmente, di concerto con il Ministro del tesoro, i decreti necessari a determinare, in relazione alle esigenze funzionali e di impiego e ferme restando le consistenze organiche, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale militare di sesso femminile.

2. Il primo dei decreti di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La relazione sullo stato della disciplina militare di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è integrata con un capitolo riguardante lo stato del servizio militare del personale di sesso femminile in tutte le sue componenti.

ART. 7.

1. Il personale militare di sesso femminile partecipa agli organi della rappresentanza militare ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382.